



COMUNE DI TORRAZZA COSTE

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 18.... Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI".

L'anno duemilaundici addì sedici del mese di giugno alle ore 21.00, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultato: N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	ERMANN0 PRUZZI	si		8	ENRICO MILANESI	si	
2	AURELIO MUSSO	si		9	MARIO RICCI	si	
3	DANIELE GABETTA		si	10	LUIGI BERUTTI	si	
4	ANNA MARIA BOSCHINI	si		11	GIUSEPPE GIRANI		si
5	ENNIO TUNDIS	si		12	GIUSEPPE RASO	si	
6	ALESSANDRO GHIA		si	13	ANGELO PIERGIORGIO BELLINZONA	si	
7	ERNESTO MALACALZA	si					
					Totale n.	10	3

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali (partecipanti senza diritto di voto): Alessandro Gaiotti-vice sindaco, Moroni Marisa, Campora Massimo, Bellotti Paolo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Ermanno Pruzzi-Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che, nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Amministrazione Comunale è tenuta a fornire ai cittadini una serie servizi che vanno da quelli essenziali ed obbligatori previsti dalla normativa, a quelli ritenuti altrettanto importanti e che riguardano la crescita ed il sostegno degli individui e della collettività attraverso l'organizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro;
- che, accanto alle attività suddette, si pone la necessità di provvedere alla realizzazione di opere pubbliche nuove a completamento della rete dei servizi, o di effettuare manutenzioni delle opere, edifici ed infrastrutture esistenti;
- che negli ultimi anni l'azione della Pubblica Amministrazione ha risentito degli effetti della congiuntura economica;
- che, in particolare in ambito locale, gli Enti, se per un verso sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari nella Amministrazione del paese e a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall'altra registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali delle Autonomie stesse;

Considerato che, in base a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno intraprendere iniziative per incentivare una maggiore collaborazione con il mondo imprenditoriale;

Verificato che in tale contesto il vigente testo unico degli Enti Locali consente ai Comuni di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione;

Dato atto che l'art. 43 della L. 27.12.1997, n. 449 costituisce il principale riferimento normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti da sponsor – e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo sponsor e lo sponsor siano “finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”;

Visto l'art. 119 del T.U.E.L. che, richiamandosi all'art. 43 della lg. 449/97, riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:

- Perseguimento di interessi pubblici;
- Esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
- Conseguimento di un risparmio di spesa;

Sottolineato che viene ammessa pertanto la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor stesso ottiene la pubblicazione della propria immagine tramite l'attività della pubblica amministrazione e lo sponsor paga per questo fine un corrispettivo ovvero concorre variamente alle spese dell'iniziativa pubblica;

Atteso:

- che il contratto di sponsorizzazione trova una propria definizione, ma non un'autonoma disciplina, nella legge 6 agosto 1990 n. 223 in tema di spettacoli televisivi e radiofonici;
- che la prescritta legge 27 dicembre 1997 n. 449, all'articolo 43 si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non detta nessuna disciplina positiva al riguardo;
- che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 codice civile) a forma libera (art. 1350 codice civile), di natura patrimoniale (art. 1174 codice civile), in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (legassi sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro

- corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi da erogarsi da parte dello sponsor);
- che l'art. 26 del d.lgs. 163/2006 prescrive che ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura a spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché i requisiti dei progettisti e degli esecutori del contratto, che pertanto la fase di scelta del contraente da parte dell'amministrazione Comunale prevede – di norma – che la stessa sia preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l'interesse di privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi, nonché di garantire un confronto concorrenziale fra le proposte pervenute entro il termine fissato dall'Amministrazione e deve tenere conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicazione dell'avvenimento, del relativo valore economico e della convenienza dell'Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità, nonché della responsabilità sociale ed ambientale dello sponsor;
 - che, data la atipicità del contratto in questione, occorre comunque ricorrere a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza, e trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale – in applicazione della vigente normativa – intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di opere o iniziative di interesse pubblico, d'iniziativa diretta della Amministrazione Comunale ovvero realizzati da soggetti terzi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare un regolamento ove, nei limiti del proprio potere di autonomia e nel rispetto della vigente normativa, l'Amministrazione Comunale definisca modalità e termini per il reperimento di sponsorizzazioni con le finalità e per i motivi tutti sopra indicati;

Visto l'art.119 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 26 e 53 del D.lgs. 163/2006;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal segretario comunale:

PARERE FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
dott.ssa E.Nosotti
fto

Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio.



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI NELL'ENTE
LOCALE**

Sommario

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 – Oggetto e Finalità

Art. 3 – Progetto di sponsorizzazione

Art. 4 - Corrispettivi delle sponsorizzazioni

Art. 5 - Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art. 7 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

Art. 8 - Procedura di scelta dello sponsor da parte dell'ente

Art. 9 - Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor

Art. 10 - Esplicitazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali

Art. 11 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

Art. 12 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto

Art. 13 – Aspetti contabili

Art. 14 - Aspetti fiscali

Art. 15 - Utilizzo dei risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 16 - Verifiche e controlli

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 18 - Rinvio

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor.
- b) per “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- c) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall’amministrazione, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, nell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000, nell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell’art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza), nell’art. 120 del d.lgs. 42/2004, nell’art. 26 del d.lgs. 163/2006, .
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume il ruolo di sponsor al fine di favorire la veicolazione della propria immagine o della rappresentazione di proprie politiche e strategie in altri contesti, nella prospettiva di realizzazione di forme di marketing territoriale o dei propri servizi.

5. L'amministrazione perviene alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume la veste di sponsor sulla base di specifiche determinazioni inerenti l'individuazione dei progetti o delle iniziative da sostenere, con esplicitazione della motivazione della scelta delle stesse in relazione al presumibile ritorno d'immagine. Il contratto di sponsorizzazione conseguente deve contenere:

- a) le configurazioni generali delle finalizzazioni del rapporto contrattuale;
- b) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee;
- c) i profili economici della sponsorizzazione;
- d) le clausole condizionanti il rapporto;
- e) gli strumenti di verifica dell'efficacia della sponsorizzazione per l'amministrazione.

Art. 3 – Progetto di sponsorizzazione

1. Sulla base delle linee di indirizzo definite dal Consiglio con il presente Regolamento, la Giunta assegna al responsabile del servizio interessato gli obiettivi finalizzati all'attuazione della procedura di sponsorizzazione.

2. Le sponsorizzazioni si possono richiedere:

- a) per eventi correlati alle attività dell'ente; tra questi:

1. sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e altro;

2. abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un'azienda di un monumento; di una piazza; di una via; di un ponte; di un'isola pedonale; di una fontana; di una pensilina e altro)

3. cura di aree verdi affidate a ditte (il marchio dell'impresa sarà esposto presso il giardino curato dall'ente a spese della ditta o direttamente dalla ditta stessa);

4. servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo (illuminazioni natalizie, pulizia giardini, pulizia scuole e palestre, e simili)

5. fornitura di beni (es. panchine, cestini gettacarta, fioriere, rastrelliere porta bicicletta, stampati e altro);

6. fornitura di infopoint e altri strumenti digitali diretti a dare informazioni al cittadino sui servizi erogati dall'ente;

7. sponsorizzazione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006;

8. altre iniziative simili a quelle evidenziate nei punti precedenti;

b) per l'assegnazione di spazi e immagini riconducibili all'ente; tra questi:

1. sponsorizzazioni sul sito internet dell'ente: trattasi della possibilità di inserire sul sito appositi spazi pubblicitari per le imprese private riservandosi la clausola di gradimento;

2. concessione del marchio dell'ente come strumento promozionale. Trattasi di marchio commerciale di derivazione dello stesso stemma istituzionale, che può essere concesso ad imprese private per l'apposizione dello stesso sui propri prodotti, sulle insegne, in abbinamento ai loghi aziendali ecc.

3. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno dell'ente (es. bacheche, ascensori, sale riunioni ritenute idonee, palestre, piscine, impianti sportivi, androni);
4. utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione dell'ente (es. buoni mensa, cedolini stipendi, bollette acqua e gas, parking voucher, carta intestata, buste, ecc.);
5. titolazione di spazi (es. sale del teatro, palestre, sale riunioni, altro);
6. abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un'azienda di un monumento; di una piazza; di una via; di un ponte; di un'isola pedonale; di una fontana; di una pensilina e altro);
7. marchiatura delle portiere delle automobili dell'ente;
8. predisposizione di gadget (forniti dallo sponsor) con l'abbinamento ente – azienda sponsorizzata;
9. altri interventi simili a quelli riportati nei precedenti punti, anche riferiti a spazi o immagini che si dovessero rendere disponibili in futuro.

Art. 4 - Corrispettivi delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali l'amministrazione assume ruolo di sponsee possono avere, a titolo di corrispettivo a carico dello sponsor, somme in denaro o la messa a disposizione di beni e di servizi per valore pari a quello del contratto (operazioni permutative).
2. Nel caso di operazioni permutative si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni o dei beni erogati dallo sponsor.

Art. 5 - Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione

1. L'amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le limitazioni di cui Legge 449/1997 art. 43 comma 3.

2. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni quando:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

4. È inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del piano esecutivo di gestione assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al dirigente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può, inoltre, riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

3. Le iniziative di sponsorizzazione possono comportare per il bilancio dell'ente sia riduzione di spesa, sia incrementi di entrata.

Art. 7 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

1. L'amministrazione può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative dell'ente, manifestino spontaneamente tale loro volontà.

2. Le proposte di sponsorizzazione devono evidenziare le forme del supporto e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

Art. 8 - Procedura di scelta dello sponsor da parte dell'ente

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione secondo la disciplina del presente regolamento.

2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, a mezzo di trattativa privata preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.

3. E' tuttavia facoltà dell'ente, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario di cui al successivo art. 9, scelte mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio ed eventualmente in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione, quali, ad esempio, inserimento nel sito internet dell'ente ed invio alle associazioni di categoria.

5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato.

b) le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dell'ente per la veicolazione di segni distintivi dello sponsor secondo principi di coerenza con le proprie capacità organizzative e di equilibrio rispetto ai valori della sponsorizzazione complessivamente intesi;

c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

a) il bene, il servizio, l'immagine, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;

b) il corrispettivo della sponsorizzazione;

c) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.

7. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);

- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa .

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

c) per i soggetti pubblici

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
9. Le offerte di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, sono approvate con atto deliberativo dalla Giunta tenuto conto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 9 - Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor

1. L'ente può decidere di affidare l'incarico per la ricerca di sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal d.lgs. 163/2006.
2. La procedura di gara viene avviata dall'ente mediante definizione di specifico bando contenente le caratteristiche dell'incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta.
3. Possono esser individuati quali prerequisiti per l'accesso alla procedura di selezione i seguenti elementi:
- volume d'affari dell'ultimo triennio;
 - struttura organizzativa (numero dipendenti, divisioni, filiali ecc.)
 - precedenti esperienze nell'ambito delle sponsorizzazioni per gli enti pubblici
 - curriculum professionale, con particolare rilievo per l'attività svolta in ambito pubblico
4. L'ente si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali piuttosto che a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto, da esprimersi in termini di percentuale sul fatturato da sponsorizzazioni procacciate, in base alla tipologia delle iniziative oggetto del contratto di agenzia.

Art. 10 - Esplicitazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali

1. L'amministrazione definisce le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva generale o commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, nei contratti di sponsorizzazione possono essere esplicitate clausole di esclusiva:
 - a) generale, comportanti la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
 - b) commerciale, con formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
3. L'amministrazione evidenzia la sussistenza di clausole di esclusiva generale o commerciale in tutti gli atti preliminari alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, in particolare per gli avvisi di sollecitazione alla presentazione di manifestazioni di interesse, nei quali devono essere comunque indicati i criteri di selezione delle proposte di sponsorizzazione concorrenti in relazione alle esclusive.
4. Qualora l'amministrazione ritenga di non voler definire i contratti di sponsorizzazione con clausole di esclusiva ne fornisce chiara indicazione in tutti gli atti preliminari.
5. In ogni caso, le operazioni di sponsorizzazione non determinano alcuna sovrapposizione (e quindi incompatibilità) con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali:
 - patrocinio, laddove si prevede una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'ente ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali,
 - mecenatismo, che si manifesta nel sostegno nei confronti di attività artistiche e culturali
 - iniziative di sensibilizzazione correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse collettivo (adotta un quartiere, adotta un monumento, ...).

Art. 11 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione tra le parti di un apposito contratto nel quale sono richiamati i riferimenti della normativa, dei regolamenti, di specifiche deliberazioni e altri atti amministrativi e stabiliti in particolare:

- a) oggetto e finalità;
- b) impegni dello sponsor;
- c) impegni dello sponsee (ente);
- d) il diritto dello sponsor alla utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee;
- e) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
- f) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
- g) eventuale clausola di esclusiva;
- h) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- i) verifiche contrattuali;
- l) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 12 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto

1. L'amministrazione può prevedere, nell'ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per appalti di servizi, di forniture o di opere pubbliche inerenti contratti attivi, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione, a parziale scomputo dell'onere correlato al valore dell'appalto.

2. Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento del servizio.

Art. 13 – Aspetti contabili

1. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono inserite, secondo quanto previsto dal Dlgs 267/2000 e dal Dpr 194/1996, nel bilancio di previsione ad inizio anno, o durante l'anno con successiva variazione, sulla base di criteri prudenziali.
2. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono contabilizzati tra le entrate extratributarie al Titolo III categoria 5. Le spese derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono contabilizzate, secondo la natura corrispondente, nella funzione/servizio interessati dall'iniziativa di sponsorizzazione. Al fine di garantire la massima trasparenza delle iniziative di sponsorizzazione e supportare gli adempimenti fiscali, nel bilancio finanziario vengono rilevate le operazioni permutative.
3. Le risorse individuate come minori spese e costituenti nella fornitura da parte dello sponsor di beni durevoli sono contabilizzate nel conto del patrimonio e sono oggetto di ammortamento economico.
4. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono altresì contabilizzate nel rendiconto, parte finanziaria di cui conto del bilancio e parte economico-patrimoniale, di cui conto del patrimonio e conto economico, nel rispetto della normativa e dei principi contabili vigenti.

Art. 14 - Aspetti fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
2. In particolare, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'ente del valore del

servizio o del bene, soggetta ad Iva, e la fatturazione dell'ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad Iva, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

Art. 15 - Utilizzo dei risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I risparmi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, determinati quale differenza tra il valore monetario della sponsorizzazione e gli oneri diretti effettivi sostenuti dall'ente per lo svolgimento dell'attività di veicolazione, sono ripartiti secondo le seguenti finalità:

- a) nella misura del 50% sono destinati alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi e del fondo di retribuzione di risultato dei dipendenti;
- b) nella misura del 40% sono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
- c) nella misura del 10% confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Art. 16 - Verifiche e controlli

1. I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte dell'unità organizzativa competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici, dei risvolti quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal d.lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 18 - Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
 - a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al d.lgs. n. 30/2005 e succ.ve modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

fto

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24.06.2011

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 24.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, _____

Il Segretario Comunale